



Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, avente a oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Periodo 01.09.2024/31.08.2026 con riserva di prorogare il contratto originario per un ulteriore biennio - CPV 79620000-6

Progetto del servizio

Relazione tecnico-illustrativa

Il Comune di Scandiano, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 71 dell'11.04.2024 e della determinazione del Dirigente del I Settore "Affari generali, istituzionali e servizi educativi" n. ___ del __/04/2024, adotta decisione a contrarre finalizzata all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore dei servizi per l'infanzia comunali.

La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro con cui stipulare un Accordo Quadro, per la successiva conclusione di contratti di somministrazione di personale eventualmente necessario (individuato nel capitolato speciale e nelle schede a esso allegato), in corso di vigenza dell'Accordo Quadro.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro ha lo scopo di fornire al Comune utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività della committenza, o derivanti anche da innovazioni legislative e ad attività connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere soddisfatti con il personale di servizio, garantendo in tal modo le molteplici attività a cui la committenza stessa è chiamata a far fronte.

Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio in termini di numero ed eventualmente tipologia dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna missione, la scelta di ricorrere allo strumento contrattuale dell'accordo quadro è volto a consentire l'utilizzo temporaneo di personale appartenente eventualmente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie di specifiche categorie lavorative che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze non prevedibili e contingenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il personale somministrato verrà impiegato nei servizi 0/6 anni (nidi e scuola dell'infanzia) gestiti dal Comune di Scandiano, sulla base dell'organizzazione, definita dall'Amministrazione in corrispondenza di ciascun anno educativo/scolastico, in ragione della domanda espressa dall'utenza, delle risorse disponibili e della rispondenza ai propri standard di qualità.

Allo stato attuale è in essere un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo presso i medesimi servizi, la cui durata è limitata al corrente anno educativo/scolastico a seguito della natura sperimentale della soluzione organizzativa così individuata, essendo l'Amministrazione comunale ricorsa sino all'a.e./a.s. 22-23 al reclutamento delle figure professionali tramite il Centro per l'impiego.

Stanti le risultanze positive, sino a oggi registrate, della scelta operata, s'intende - con la procedura in oggetto - assicurare un'impostazione organizzativa di prospettiva nell'arco temporale massimo di quattro anni previsto dalla vigente normativa per l'accordo quadro,

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
tel.0522764280
m.bonettini@
comune.scandiano.re.it

seppur con un'articolazione di due annualità per il contratto originario e di un possibile sviluppo tramite proroga per le due annualità successive: ciò per valutazioni prudenziali rispetto a un'eventuale riduzione della domanda di servizi da parte della collettività, con conseguenti riflessi sull'organizzazione.

Il Comune, ai fini dell'individuazione del contraente, affida lo svolgimento della procedura aperta, dall'indizione e sino all'aggiudicazione, alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 71 dell'11.04.2024.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008

La redazione del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente contratto in quanto non si riavvisano allo stato attuale rischi dovuti ad attività interferenti ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'agenzia; si è ritenuto, in fase di valutazione preventiva, individuare misure organizzative minime al fine di gestire correttamente le fasi operative del servizio in questione.

Pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Non viene di conseguenza predisposto il quadro e i relativi costi analitici delle attività interferenti.

Nel caso dovessero emergere specifiche circostanze si potrà prevedere una revisione dei rischi.

L'Agenzia dovrà, comunque, rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dal committente.

Durata

La durata dell'accordo quadro è di due anni, con riserva di proroga per un ulteriore biennio e così per un arco temporale massimo di quattro anni.

La durata del singolo contratto applicativo potrà superare il termine di durata dell'accordo quadro, ferma restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo.

Suddivisione in lotti

Sulla base di una valutazione frutto del bilanciamento dell'interesse pubblico di buon andamento dell'attività amministrativa e dell'interesse privato alla partecipazione alla procedura, soprattutto con riferimento alle PMI, si ritiene che la commessa non sia suddivisibile in lotti in quanto:

- il valore contenuto dell'accordo quadro potrebbe – a fronte di una frammentazione in lotti – disincentivare la concorrenza;
- l'esecuzione risulterebbe critica da un punto di vista tecnico, riguardando l'affidamento tutti i servizi educativi nella fascia d'età 0/6 anni, in ordine ai quali la Committenza definisce annualmente un'organizzazione flessibile e mutevole in ragione della domanda espressa, così necessitando di una disponibilità di fattori produttivi agevolmente impiegabili nei diversi servizi nell'ambito di un'unitarietà progettuale;
- l'esigenza di coordinare diversi operatori economici influirebbe negativamente sull'efficienza e sull'efficacia dello strumento contrattuale individuato, poiché la scelta dell'accordo quadro nello specifico contesto organizzativo ha l'obiettivo di rendere fluida la gestione dei servizi per il perseguimento di risultati erogativi immediati, quindi di qualità.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune si riserva di prorogare il contratto originario per un ulteriore biennio per un importo stimato non superiore a € 153.423,65 oltre all'IVA, con la precisazione che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Trova altresì applicazione la variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del dlgs. 36/2023.

Oggetto - Importo - Valore stimato

Il contratto ha a oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, a orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, indicate al successivo art. 7 e negli Allegati 1) e 2) del capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo e organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal d.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale delle strutture gestite dal Comune di Scandiano. Il servizio oggetto di affidamento comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso.

Il capitolato speciale definisce le caratteristiche, i requisiti e le modalità per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, iscritta alla sezione "A" dell'albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 ed al successivo d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., relativa alle Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore del Comune di Scandiano.

La procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del dlgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: "Codice") con il quale il Comune potrà stipulare contratti attuativi sulla base dei propri fabbisogni di personale.

I singoli contratti attuativi che verranno di volta in volta stipulati con l'aggiudicatario avranno a oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La sottoscrizione dell'accordo quadro non comporta per il Comune alcun vincolo di avvio di un numero minimo contratti attuativi.

La Stazione appaltante ha elaborato una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell'importo complessivo per tutta la durata dell'accordo quadro; l'importo sotto indicato rappresenta l'importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell'arco temporale di riferimento, ferme restando le eventuali modifiche contrattuali ammesse ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio del Comune.

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il Comune, mentre il valore dei singoli contratti attuativi sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

DIRIGENTE
I SETTORE
Affari generali e
Istituzionali
Servizi educativi

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di somministrazione a tempo determinato	79620000-6	P	€ 153.423,65
di cui costo valore stipendiale non soggetto a ribasso				€ 145.647,65
di cui margine d'agenzia soggetto a ribasso				€ 7.776,00
oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0

L'importo è stato costruito prendendo a riferimento il valore stipendiale unitario (costo orario del profilo professionale richiesto (allegato 1 del capitolato speciale), moltiplicato per le ore stimate, a cui è stato sommato il margine d'agenzia quantificato in € 1,00 (euro uno) per ciascuna ora somministrata. La quantificazione del margine d'agenzia è stata definita sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato svolta nell'anno 2023 per l'affidamento del medesimo servizio per un anno educativo/scolastico, tenuto conto della verosimile maggiore attrattività in termini concorrenziali dell'accordo quadro in oggetto poiché di durata comparativamente più estesa rispetto all'affidamento già disposto.

Oltre alla base di gara come sopra determinata, sono state stimate le seguenti opzioni:

- variazioni sino al quinto d'obbligo dell'importo contrattuale riferito al biennio 2024/2026 per un importo di € 30.684,73;
- proroga del contratto originario per un ulteriore biennio 2026/2028 per un importo stimato non superiore a € 153.423,65 al netto dell'IVA e oneri per la sicurezza pari a zero;
- variazioni sino al quinto d'obbligo dell'importo contrattuale riferito al biennio 2026/2028 per un importo di € 30.684,73.

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, il valore stimato dell'accordo quadro per la durata di quattro anni risulta essere il seguente, al netto dell'IVA calcolata sul solo margine d'agenzia:

Importo complessivo dato dall'importo a base di gara	€ 153.423,65
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 30.684,73
Importo per proroga contrattuale biennale	€ 153.423,65
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito alla proroga contrattuale biennale	€ 30.684,73
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 368.216,76

QUADRO ECONOMICO

A1 prestazioni di servizio	€ 7.776,00
A2	€ 145.647,65

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
tel.0522764280
m.bonettini@
comune.scandiano.re.it

DIRIGENTE
I SETTORE
Affari generali e
Istituzionali
Servizi educativi

<i>valore stipendiale</i>		
A3 <i>costi per la sicurezza da DUVRI</i>		€ 0,00
A - TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI		€ 153.423,65
B1	Importo proroga contrattuale biennale	€ 153.423,65
B2	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 30.684,73
B3	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito alla proroga contrattuale biennale	€ 30.684,73
B - IMPORTO ULTERIORI SOMME		€ 214.793,11
VS [A+B]	VALORE STIMATO (IMPORTO PER PER CIG)	€ 368.216,76
C1	Incentivi ex art. 45, nella percentuale del 2% dell'importo a base delle procedure di affidamento [comprensiva della quota spettante alla CUC dell'Unione Tresinaro Secchia]	€ 3.068,47
C2	Spese per commissione giudicatrice	€ 0
C3	Contributo Anac	€ 250,00
C4	Imprevisti stimati nel 10% dell'importo a base di gara (voce A del presente prospetto)	€ 15.342,36
C - SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE		
D - IMPOSTE	IVA 22% (comprensivo dell'opzione di proroga contrattuale biennale)	€ 3.421,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)		€ 22.082,27
VPE [VS+C+D] IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		€ 390.299,03

L'intervento è inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 24/26 al CUI S00441150356202404, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'08.04.2024. Il servizio è finanziato con risorse di bilancio del Comune.

Stabilità occupazionale del personale impiegato - Clausola sociale ai sensi dell'art. 57 del Codice

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Agenzia è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del precedente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del d.lgs. 36/2023.

L'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l'applicazione della c.d. clausola sociale.

Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria,

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
tel.0522764280
m.bonettini@
comune.scandiano.re.it

l'Agenzia uscente, l'Agenzia entrante, l'Amministrazione contraente, siano tenuti a espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori.

Per il rispetto della clausola sociale di cui al presente punto, il concorrente è tenuto a presentare, all'Amministrazione contraente, un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, il Committente indica nell'allegato 3 gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali:

- il numero dei lavoratori attivi con contratto di somministrazione al 31 marzo 2024
- l'inquadramento di tali lavoratori
- il profilo professionale
- la sede di lavoro
- monte ore
- la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori
- eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti.

Impegni dell'operatore economico - Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ex art. 102 del dlgs 36/2023

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il contraente si impegna ad assicurare, laddove compatibile con l'attuazione del piano di riassorbimento del personale:

- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- almeno un progetto di attività socialmente utili.

Il RUP
Manuela Bonettini
documento f.to digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)

Corso Vallisneri,6
Scandiano (RE)
tel.0522764280
m.bonettini@
comune.scandiano.re.it

